



# **COMUNE DI RECOARO TERME**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

(approvato con deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 08.06.2020)



# INDICE

## Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Esclusioni e limitazioni

Articolo 3 – Definizioni

## Capo II – Ambiti di intervento per la concessione di contributi e vantaggi economici

Articolo 4 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie

Articolo 5 – Interventi relativi all’impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

Articolo 6 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

Articolo 7 – Interventi relativi ad attività educative

Articolo 8 – Interventi relativi alla tutela ambientale

Articolo 9 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

Articolo 10 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

Articolo 11 – Procedure per la concessione di forme di sostegno economico

Articolo 12 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Articolo 13 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

Articolo 14 – Verifiche dell’utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico

Articolo 15 – Rendicontazione dei sostegni economici

Articolo 16 – Rendicontazione dei vantaggi economici

## Capo III – Concessione di patrocini

Articolo 17 – Soggetto competente alla concessione di patrocini

Articolo 18 – Soggetti beneficiari dei patrocini

Articolo 19 – Criteri per la concessione di patrocini

Articolo 20 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

Articolo 21 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni

Articolo 22 – Procedure per la concessione di patrocini

Articolo 23 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

Articolo 24 – Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

Articolo 25 – Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

Articolo 26 – Rendicontazione del patrocinio concesso

## Capo IV – Pubblicità, trasparenza e informazione

Articolo 27 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Articolo 28 – Albo dei beneficiari

Articolo 29 – Disposizioni finali



# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì ai benefici economici concessi alle persone e alle famiglie in materia di minimo vitale, diritto allo studio, assistenza domiciliare e residenziale, per i quali continuano ad applicarsi le relative normative di legge e regolamentari in vigore.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “forme di sostegno economico” o “sostegni economici”, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.

c) per “vantaggi economici” i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi, o nella esenzione e/o riduzione dal pagamento di canoni, tariffe, tasse e tributi comunali;

d) per “patrocinio” il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

## **CAPO II**

### **AMBITI DI INTERVENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 4 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per iniziative, attività o manifestazioni (che preferibilmente vengano svolte a Recoaro Terme o comunque coinvolgano il territorio) intese a:

- garantire la protezione e la tutela dell'infanzia
- favorire la prevenzione ed il recupero del disagio
- garantire la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
- ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica
- favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio emarginazione
- sostenere ed assistere i pazienti con importanti patologie e le loro famiglie, sia con azioni solidali di volontariato, sia offrendo concreti servizi quali l'accompagnamento ed il trasporto.

#### **Art. 5 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita
- per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale
- per iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana e il rispetto dei diritti umani.

#### **Art. 6 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore degli enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne che abbiano come finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Rientrano nel presente articolo anche gli interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle celebrazioni e ricorrenze civili e di anniversari della storia e della tradizione nazionale e locali

#### **Art. 7 – Interventi relativi ad attività educative**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, attività o manifestazioni intese a favorire, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o attività di prevenzione per il mondo giovanile.

## **Art. 8 – Interventi relativi alla tutela ambientale**

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, gli interventi legati a nuove forme di agricoltura e il decoro dell'ambiente urbano.

## **Art. 9 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero**

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale il cui svolgimento sia previsto a Recoaro Terme e/o che coinvolgano la collettività locale.

2. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato o di promozione sociale per l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi e il cui svolgimento sia previsto a Recoaro Terme.

3. Particolare attenzione sarà riservata agli sport e attività ricreative e del tempo libero che favoriscano un corretto rapporto con l'ambiente, che rivestano carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche intraprese senza scopo di lucro.

4. L'utilizzo a condizioni agevolate dell'uso continuativo ed esclusivo di impianti e attrezzature a società sportive legalmente costituite, è regolato dalla specifica normativa di settore che deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, le condizioni e modalità per l'utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni ed inoltre precisare l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

## **Art. 10 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali**

1. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locali, mediante interventi rivolti:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

## **Art. 11 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico**

1. L'Amministrazione può sollecitare periodicamente la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi, e qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

4. Verrà data precedenza ai soggetti che risultano iscritti nel Registro municipale delle Associazioni di cui all'art. 47 dello Statuto Comunale e del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 14.02.2001.

## **Art. 12 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico**

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo atto di decisione della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.
2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:
  - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - b) numero di persone interessate dall'attività;
  - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
  - d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
  - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;
  - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
  - c) livello di partecipazione previsto;
  - d) preventivo di spesa;
  - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Entità/percentuale del sostegno economico:
  - a) sino a Euro 1.000,00= il contributo può arrivare a coprire la totalità delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.
  - b) superiore a Euro 1.000,00= e sino a Euro 5.000,00= il contributo può arrivare a coprire il 90% delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente. Può altresì essere corrisposta, previa adeguata motivazione, l'erogazione di un acconto nella misura non superiore al 50% del contributo assegnato.
  - c) superiore a Euro 5.000,00= di norma il contributo può arrivare a coprire il 75% delle spese previste per la realizzazione del progetto/iniziativa. La percentuale effettiva della compartecipazione del Comune di Recoaro Terme e le modalità di erogazione del contributo vengono demandate alla stipula di specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
5. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta Comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi con percentuale di compartecipazione finanziaria che vada oltre i limiti massimi di cui al comma precedente.
6. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
7. Nel caso di interventi di sussidiarietà orizzontale svolti in economia e con mezzi propri da soggetti associati (comitati di quartiere e/o associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale) sul territorio e preventivamente autorizzati (a titolo esemplificativo: messa in sicurezza e pulizia di strade, cigli stradali, corsi d'acqua, boschi, etc.), l'Amministrazione potrà erogare un contributo massimo pari ad euro 1.600,00= pari all'80% dell'ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili, come dichiarate da parte del referente/rappresentante, previa verifica dell'ufficio comunale competente circa l'effettiva realizzazione degli interventi a regola d'arte;
8. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

## **Art. 13 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico**

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere:
  - a) i motivi della richiesta;
  - b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc.: gli scopi istitutivi.



3. La concessione del beneficio è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo atto di decisione della Giunta Comunale.

4. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e sostegno economico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 12.

#### **Art. 14 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico**

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

#### **Art. 15 – Rendicontazione dei sostegni economici**

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata; relazione illustrativa dell'attività svolta;

b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. Sono ammesse spese non documentate nel limite del 5% delle spese totali;

c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.

#### **Art. 16 – Rendicontazione dei vantaggi economici**

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

## **CAPO III**

### **CONCESSIONE DI PATROCINI**

#### **Art. 17 - Soggetto competente alla concessione di patrocini**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con decisione della giunta comunale:
  - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
  - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

#### **Art. 18 - Soggetti beneficiari dei patrocini**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
  - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi no profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

#### **Art. 19 - Criteri per la concessione di patrocini**

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
  - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
  - c) significatività tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

#### **Art. 20 - Concessione di patrocini in casi eccezionali**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 19 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

#### **Art. 21 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

### **Art. 22 - Procedura per la concessione di patrocini**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale/Provinciale presentano, un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. In caso di necessità ed urgenza sarà possibile derogare al termine previsto dal comma 1 del presente articolo con deliberazione motivata.

### **Art. 23 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

### **Art. 24 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico**

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

### **Art. 25 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro**

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

### **Art. 26 – Rendicontazione dei patrocini concessi**

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro il soggetto beneficiario deve, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, presentare:
  - a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 25, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di 1 anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

## **CAPO IV PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

### **Art. 27 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Il responsabile del settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 28 - Albo dei beneficiari**

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

2. L'albo è aggiornato con cadenza periodica a cura del responsabile del servizio

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

### **Art. 29 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che risultino in contrasto con il presente regolamento.